



Comune di
Campiglia dei Berici
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/09/2016

Art. 1

“Oggetto del Regolamento”

1. Qualora non fosse possibile assicurare ad anziani o ad adulti con disabilità o con particolari problematiche sociali, un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio e risultasse quindi necessario il loro inserimento in strutture protette o comunità, il Comune di Campiglia dei Berici può contribuire per il pagamento della relativa retta, ove la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Art. 2

“Principi e definizioni”

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi generali:

- a) equità sociale e tutela dei soggetti deboli;
- b) salvaguardia dei diritti della popolazione anziana e con disabilità residente sul territorio;
- c) sostegno alla domiciliarità dell'assistenza e ricorso al ricovero quale estrema soluzione praticabile;
- d) rispetto dei principi di programmazione finanziaria e pareggio di bilancio.

Art. 3

“Destinatari del contributo”

1. Destinatari del contributo possono essere soltanto i cittadini non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza che abbiano la residenza, al momento del ricovero, nel territorio del Comune di Campiglia dei Berici.
2. Per essere ammessi al contributo occorre che il ricovero presso le strutture protette venga disposto previo provvedimento del servizio socio sanitario con il quale si attesta che le condizioni psicofisiche del cittadino sono incompatibili con la permanenza presso il proprio domicilio.

Art. 4

“Soggetti tenuti al pagamento delle spese”

1. Alla copertura della spesa per la retta è chiamato a provvedere in primo luogo il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie, di cui a qualsivoglia titolo abbia la disponibilità, nonché i soggetti civilmente obbligati di cui al tredicesimo titolo del libro primo del codice civile (articolo 433 e seguenti).

Art. 5

“Modalità contributive dei soggetti tenuti”

1. L'anziano od adulto con disabilità provvede al proprio ricovero destinando a ciò tutte le risorse immediatamente disponibili (redditi da pensione di vecchiaia, di reversibilità, di guerra, di invalidità, rendite Inail, assegni di accompagnamento, depositi bancari, titoli, rendite da immobili) salvo una quota mensile che deve essere riservata alle spese personali.
2. L'assistito, o per suo conto i familiari o l'assistente sociale sono tenuti, qualora non siano già in godimento, ad avanzare agli uffici competenti, richiesta di riconoscimento di Invalidità civile con assegno di accompagnamento.
3. In caso di insufficienza mediante l'utilizzo delle risorse individuate al comma 1 e mediante la prevista integrazione da parte dei familiari tenuti agli alimenti, ex Artt. 433 C.c e ss. deve essere previsto il recupero di risorse non immediatamente disponibili (vendita immobili, terreni, etc..)
4. I familiari tenuti al mantenimento (art. 433 e seguenti C.C.) concorrono alle spese di ricovero secondo l'ordine individuato dallo stesso art. 433 e fino a copertura integrale della quota giornaliera a carico dell'assistito.

Art. 6

“Richiesta contributo”

1. L'anziano o adulto con disabilità, o i familiari di cui sopra, possono presentare domanda di integrazione della retta nel caso in cui dimostrino di essere nell'impossibilità di provvedervi.

2. Le nuove domande di integrazione verranno esaminate, caso per caso, dal Responsabile del Servizio competente, che ne informerà la Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli nei confronti dei patrimoni dell'anziano e dei familiari di cui all'articolo 433 c.c. e seguenti.

3. Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda oltre a quelli soggettivi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del presente regolamento i seguenti elementi:

a) Valore dell'indicatore ISEE non superiore ad alla soglia economica stabilita dalla Regione Veneto annualmente per la concessione del beneficio “assegno di cura”;

b) Non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l'immobile destinato ad abitazione principale;

c) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo gratuito o oneroso la proprietà o altri diritti reali o personali su propri beni immobili fatto salvo quanto previsto al comma successivo;

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 lettera b) qualora il richiedente sia proprietario o comproprietario di unico bene immobile adibito ad abitazione principale l'ammissione al contributo è subordinata alla concessione in favore del Comune di Campiglia dei Berici di ipoteca volontaria ai sensi dell'art. 2821 del C.C. adeguata al valore reale del bene.

5. Il Comune di Campiglia dei Berici in ogni caso non potrà far valere l'ipoteca contro il richiedente ovvero il coniuge/convivente individuato al momento nel ricovero nella struttura fin tanto che l'immobile è adibito ad abitazione principale di questi.

Art. 7

“Determinazione del contributo”

1. L'importo del contributo è determinato dalla differenza tra la retta annuale applicata ed il reddito netto e degli altri emolumenti complessivi percepiti nell'anno a qualsiasi titolo, dal soggetto beneficiario richiedente, riconoscendo una riduzione mensile per le spese personali che viene annualmente determinata dalla Giunta Comunale.

2. Qualora non sia possibile accertare il reddito netto del ricoverando al momento della presentazione della domanda di ricovero si tiene conto della media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei cinque anni precedenti.

Art. 8

“Procedimento di richiesta del contributo”

1. La domanda deve essere presentata mediante compilazione di apposito modello all'ufficio protocollo del Comune di Campiglia dei Berici.

2. La domanda deve recare i seguenti contenuti ed allegati:

a) Generalità complete del richiedente;

b) Indicazione della struttura di ricovero e della retta giornaliera assegnata.

c) Dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare;

d) Certificazione del servizio socio sanitario attestante la necessità di procedere al ricovero per impossibilità di permanenza presso il domicilio

e) l'Attestazione ISE - ISEE vigente di cui alla Legge n. 214 del 22/12/2011 e D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 relativa ai redditi del nucleo familiare del richiedente;

f) Documentazione attestante il reddito lordo e netto percepiti;

- g) Documentazione attestante gli eventuali ulteriori emolumenti percepiti;
- h) Dichiarazione sostitutiva relativa ai beni mobili posseduti;
- i) l'Attestazione ISE - ISEE vigente di cui alla Legge n. 214 del 22/12/2011 e D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 relativa ai redditi dei soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 Codice civile.

3. Per ogni nuovo esercizio finanziario dovrà essere presentata la documentazione di cui alle lettere e), f), g) ed h) del presente articolo.

4. La mancata presentazione della documentazione comporta per il primo anno l'irricevibilità della domanda e per gli esercizi successivi decadenza dal contributo.

5. Le dichiarazioni false o reticenti autorizzano l'amministrazione a disporre, impregiudicata ogni altra azione civile penale ed amministrativa, l'immediata sospensione cautelare del contributo.

Art. 9

“Forma di erogazione del contributo”

1. Il contributo annuale è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità risulta ospitato, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamenti.

2. Non sono ammesse forme diverse di erogazione. In particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente o dei familiari o delegati di questo.

Art. 10

“Erogazione del contributo dietro donazione di immobili”

1. Il richiedente e l'amministrazione possono concordare di porre a carico del Comune medesimo l'importo dell'intera integrazione della retta dietro donazione di beni mobili di valore o immobili.

Art. 11

“Norma finale”

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 10 del presente regolamento l'Amministrazione ha in ogni tempo facoltà di disporre ulteriori controlli a mezzo dei Servizi Sociali, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, ecc., riguardanti la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

2. L'Amministrazione potrà rifiutare o sospendere il contributo qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente comunque disponga di mezzi sufficienti a sostenere la retta di ricovero.